



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 4/GST del 03 ottobre 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DEL 1/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/10/2025 BOYS CAIVANESE - BATTIPAGLIESE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Battipagliese Calcio, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Boys Caivanese per avere, quest'ultima, utilizzato nella gara di Coppa Italia Dilettanti dell'1.10.2025 - un calciatore - Sequino Vincenzo (12.04.2006) - in posizione irregolare. La resistente società non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Sequino Vincenzo (12.04.2006) nel corso della stagione sportiva 2024 -2025, allorquando era tesserato per la società ASD Puteoli Real Normanna, come risultava dal Comunicato Ufficiale n. 17 del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND del 5.09.2024, veniva squalificato per 1 gara effettiva per recidività in ammonizione, a seguito dell'incontro di Coppa Italia Dilettanti A.C. Afragolese - ASD Puteoli Real Normanna, che si disputava in data 4.09.2024. Detta squalifica, da scontare alla prima gara utile, non veniva scontata nella scorsa stagione sportiva, in quanto in seguito alla gara del 4.09.2024 la società ASD Puteoli Real Normanna veniva eliminata dalla competizione; ^ il Sig. Sequino Vincenzo per la stagione sportiva 2025 - 2026 si tesserava con la società ASD Boys Caivanese; ^ la società ASD Boys Caivanese, riposava la prima giornata di Coppa Italia Dilettanti e giocava in data 27.08.2025 allorquando si disputava la seconda giornata della competizione. In quella data, si disputava l'incontro ASD Real Grazzanise - ASD Boys Caivanese e, il Sig. Sequino, veniva inserito in distinta dalla propria società. Il calciatore non scendeva in campo ma di fatto non scontava la squalifica comminatagli con il Comunicato sopra citato; ^ in data 10.09.2025 si disputava la terza giornata della Coppa Italia Dilettanti tra ASD Boys Caivanese - ASD Albanova Calcio, anche in questa circostanza, il Sig. Sequino veniva inserito in distinta dalla propria società. Il calciatore non scendeva in campo ma di fatto non scontava la squalifica comminatagli con il Comunicato sopra citato; ^ in data 1.10.2025 si disputava la gara di Coppa Italia Dilettanti oggetto del presente ricorso tra ASD Boys Caivanese - ASD Battipagliese Calcio. Il calciatore Sequino Vincenzo, veniva schierato tra i titolari con la maglia n. 2 e partecipava alla gara fino al min.32' del secondo tempo, allorquando veniva sostituito con il calciatore n.18 Ferro Andrea; ^ Il Sig. Sequino Vincenzo non scontava la squalifica comminatagli con il Comunicato Ufficiale n. 17 del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND del 5.09.2024. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Battipagliese Calcio e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Boys Caivanese con il risultato di 0 - 3 per la società resistente ASD Battipagliese Calcio; ^ escludere dalla competizione, come da regolamento della Coppa Italia Dilettanti, la società resistente ASD Boys Caivanese decretando il passaggio al turno successivo per la società ricorrente ASD Battipagliese Calcio; squalificare per una giornata effettiva il calciatore Sequino Vincenzo(12.04.2006) della società ASD Boys Caivanese, detta squalifica si aggiunge a quella comminatagli Comunicato Ufficiale n. 17 del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND del 5.09.2024 e non ancora scontata; ^ squalificare per una giornata effettiva il Sig. Guarino Mario, dirigente accompagnatore della società ASD Boys Caivanese; ^ infliggere l'ammenda di â,¬ 300,00 alla società ASD Boys Caivanese; Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva e rinvia al relativo Comunicato Ufficiale per gli altri provvedimenti disciplinari.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:

BOYS CAIVANESE

AMMENDA

Euro 300,00 BOYS CAIVANESE

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

GUARINO MARIO (BOYS CAIVANESE)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SEQUINO VINCENZO (BOYS CAIVANESE)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 10 ottobre 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.Indcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Publicato in NAPOLI il 03 ottobre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**